



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03905 DEL DEP. SERRACCHIANI (res. n. 390 del 2 dicembre 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante pone quesiti specifici in merito alla richiesta, rivolta da questo Ministero ai dirigenti amministrativi di seconda fascia delegati al pagamento delle spese di giustizia, di sottoscrivere un *addendum* al provvedimento di conferimento dell'incarico con cui si introduce l'obiettivo ulteriore del rispetto dei termini di pagamento di fatture e richieste equivalenti, così come previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023.

I quesiti muovono dall'assunto per cui, in base alla giurisprudenza espressasi sul punto, i crediti per spese di giustizia non sarebbero inquadrabili in termini di crediti commerciali, con conseguente inapplicabilità della disciplina normativa dettata in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per rispondere ai quesiti posti occorre innanzitutto premettere che per «spese di giustizia» si intendono i costi sostenuti ed anticipati dallo Stato per l'espletamento di determinate attività connesse ad un processo civile o penale; trattasi di spese espressamente indicate dal d.P.R. n. 115/2002 e per le quali è previsto che, ricorrendo i presupposti di legge, lo Stato possa procedere al recupero di ciò che ha anticipato.

Il pagamento delle spese di giustizia segue le regole generali di contabilità di Stato, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a norma del quale *“al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato”*.

L’*iter* di liquidazione e pagamento delle spese è articolato e complesso, in quanto prevede l’intervento di diversi uffici ed unità operative e trova la sua regolamentazione nel d.P.R. n. 115/2002.

Come noto, alla Direzione generale degli affari interni di questo Ministero è, tra l’altro, attribuita la gestione: i) del capitolo di bilancio 1360 *“spese di giustizia”*, sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali); ii) del capitolo 1363 *“spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni”*, sul quale vengono stanziati i fondi necessari a coprire il fabbisogno sia delle cd. prestazioni obbligatorie - che, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del d. lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 1, comma 88 della legge n. 103 del 2017, sono quelle *“a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie* – sia delle cd. prestazioni funzionali, correlate al noleggio degli apparati impiegati per le operazioni di intercettazione ritenute dal P.M. procedente (e dal Gip che le autorizza) indispensabili nel corso delle indagini preliminari.

Tutte le spese di giustizia vengono pagate a fronte di un decreto di pagamento emesso dal magistrato competente, ai sensi del d.P.R. 115/2002; atto, questo, di natura giurisdizionale ed in quanto tale impugnabile con il rimedio dell’opposizione.

La predetta Direzione Generale è ordinatore primario di spesa: adotta ordini di accreditamento a beneficio della rete dei funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia (art.165 TUSG), presenti presso tutte le Corti di appello, tutte le Procure

generali della Repubblica, le Procure della Repubblica e i Tribunali di maggiori dimensioni, sulla scorta delle indicazioni previsionali di fabbisogno pervenute con cadenza quadrimestrale dai medesimi funzionari entro le scadenze disposte dalle circolari della Direzione generale stessa.

Nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del termine assegnato per le indicazioni di fabbisogno la Direzione generale dà corso alla tempestiva predisposizione dei decreti di impegno per spesa delegata e, successivamente, dei conseguenti ordini di accreditamento, a valere sui capitoli sopra indicati, e per le somme richieste dai funzionari delegati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Questi ultimi, nella qualità di ordinatori secondari di spesa, sono le unità operative che provvedono ad evadere le molteplici fatture emesse dai diversi creditori, a fronte di prestazioni rese a titolo di spese di giustizia.

Giova aggiungere che la spesa di giustizia è, per sua natura, obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, piuttosto variabile e non prevedibile, in quanto condizionata dalle numerose e diversificate esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione della spesa (che, come detto, avviene con decreto del magistrato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002), sulla quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire.

Quanto alla natura in senso tecnico dei crediti per spese di giustizia si annoverano precedenti di legittimità che, con riferimento al noleggio di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche, ne escludono l'inquadramento in termini di credito commerciale, qualificandolo piuttosto come spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione, *“sicchè al compenso non si applicano gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, nemmeno alla luce del terzo e quinto considerando della Direttiva n. 7 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, applicabile, avendo lo scopo di tutelare la concorrenza, alle "pubbliche amministrazioni aggiudicatrici", dunque, alle sole transazioni commerciali frutto di una procedura di evidenza*

pubblica” (cfr. Cass. 9 gennaio 2020, n. 208; nello stesso senso, per limitarci alle più recenti, Cass., 8 luglio 2020, n. 14242 e Cass. 24 gennaio 2019, n. 2074: “In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”).

Sul punto, tuttavia, si deve evidenziare che nell’ambito di un contenzioso tra operatori di telefonia e il Ministero, avente ad oggetto proprio la natura delle spese per intercettazione di comunicazioni, la Corte di Cassazione – Sez. III civile, con propria ordinanza del 2/02/2024, ha sollevato – ai sensi dell’art. 267 TFUE – innanzi alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale, inerente all’applicazione (o meno) della direttiva UE sui ritardi nei pagamenti (2011/7/UE) alla fattispecie del noleggio delle apparecchiature necessarie alle intercettazioni telefoniche, disposto dall’autorità giudiziaria per fini d’indagine (art. 96 d.lgs. n.259/2003, Codice delle Comunicazioni elettroniche).

In particolare, la Corte di legittimità, ha richiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sul possibile contrasto tra la normativa nazionale in materia di liquidazioni e di pagamenti delle prestazioni funzionali alle operazioni d’intercettazione (principalmente l’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, Testo Unico in materia di Spese di giustizia), così come tradizionalmente interpretata dalla stessa Corte di legittimità, con la normativa euro-unitaria in materia di lotta al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Sulla questione la Corte di Giustizia ad oggi non si è ancora pronunciata.

Ciò detto, pare opportuno segnalare in questa sede che, proprio per garantire il massimo coinvolgimento degli attori istituzionali nell’attuazione della normativa da cui trae origine l’iniziativa cui l’atto di sindacato ispettivo allude, il Ministero della giustizia ha costituito un gruppo di lavoro cui partecipa anche la sua Direzione

generale del personale e della formazione, con il compito di implementare le necessarie misure organizzative e mantenere un monitoraggio costante dei tempi di pagamento. In quella sede detta Direzione generale ha già rappresentato le criticità correlate al coinvolgimento dei funzionari delegati, aprendo un'interlocuzione attualmente in corso.

Dal confronto periodico assicurato in sede di *task force* potranno scaturire, se del caso, correttivi utili in vista del raggiungimento dell'obiettivo, garantendo tempistiche congrue rispetto alle verifiche sul raggiungimento del *target*.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)